



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 113 del 28/05/2026

OGGETTO: PROROGA 2026 DELL' AUTORIZZAZIONE E CONVENZIONE ATTUATIVA PER L'ATTIVITÀ DI SISTEMAZIONE AMBIENTALE NELLA CAVA DI GHIAIA E SABBIA DENOMINATA "LA VIGNA" IN LOCALITÀ SALVATERRA.

L'anno **duemilaventisei** il giorno **ventotto** del mese di **maggio** alle ore **13:15** nella residenza municipale, si è riunita la Giunta comunale.

Risultano presenti:

DAVIDDI GIUSEPPE	Sindaco	Presente
AMAROSSI VALERIA	Vicesindaco	Presente
VACONDIO DOMENICO	Assessore	Presente
TOSI GRAZIELLA	Assessore	Presente
CASSINADRI MARCO	Assessore	Presente
SPANO CRISTINA	Assessore	Presente

Assiste il Vicesegretario CURTI JESSICA.

IL Sindaco DAVIDDI GIUSEPPE constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

OGGETTO: PROROGA DELL'AUTORIZZAZIONE E CONVENZIONE ATTUATIVA PER L'ATTIVITÀ DI SISTEMAZIONE AMBIENTALE NELLA CAVA DI GHIAIA E SABBIA DENOMINATA "LA VIGNA" (LOCALITÀ SALVATERRA).

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Provinciale n.53 del 26/04/2004 è stato approvato il Piano Infraregionale delle Attività Estrattive P.I.A.E della Provincia di Reggio Emilia che ha introdotto per il territorio di Casalgrande la previsione di nuove aree a destinazione estrattiva, complementari a quelle pianificate dal vigente strumento comunale. Il Piano Infraregionale delle Attività Estrattive P.I.A.E ha così delineato uno scenario per l'attività estrattiva in Provincia coerente con i disposti della Legge Regionale n.17/1991 s.m.i ponendosi obiettivi di generale riassetto della materia;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 3/03/2011 è stata approvata la Variante Generale al Piano comunale delle Attività Estrattive P.A.E vigente, ai sensi degli artt.4-7 e 9 della Legge Regionale n.17/91 s.m.i, in adeguamento alle previsioni del Piano Infraregionale delle Attività Estrattive P.I.A.E vigente della Provincia di Reggio Emilia;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.2 del 29/01/2024 è stata approvata la *"Variante al Piano Comunale delle Attività estrattive in variante al PIAE della Provincia di Reggio Emilia"* e conseguente *Variante di adeguamento del PSC-RUE*;
- con delibera di Consiglio comunale n.2 del 27/01/2026 è stato adottato il PCA, Piano di Coordinamento Attuativo del Polo estrattivo Secchia, per il quale vige la salvaguardia di cui all'art. 27 della Legge Regionale n.24/2017 smi ;

Richiamata:

- l'Autorizzazione n.28 del 21/03/2019 per l'esercizio all'attività di sistemazione ambientale dell'ex cava di ghiaia e sabbia denominata "La Vigna" posta in via Reverberi (località Salvaterra) per la durata di 5 (cinque) anni, e rilasciata alla società EMILIANA CONGLOMERATI S.p.A. con Codice Fiscale 02503180354 sede legale in Reggio Emilia in Via A. Volta n. 5; **(All. 1)**
- la Convenzione attuativa, sottoscritta dalle parti in data 28/02/2019 Rep.n.9987 presso il segretario Comunale, tra il Comune di Casalgrande e la società EMILIANA CONGLOMERATI S.p.A., (ed annesse vigenti fidejussioni assicurative); **(All. 2)**

Richiamati gli elaborati dell'Autorizzazione all'attività estrattiva n.28/2019 relativi al progetto di coltivazione e sistemazione P.C.S. della cava in oggetto redatti dall'Ing. Simona Magnani e dott.ssa Agr. Romoli Paola;

Preso atto che la società Emiliana Conglomerati S.p.A, ha presentato al Comune, in data 26/11/2025 prot.gen.n.24086, la richiesta di proroga della suddetta Autorizzazione n.28/2019 e della convenzione attuativa, ai sensi dell'art.15 c.2 della Legge Regionale n.17/1991 e della Legge Regionale n.9/2025 all'art.16, fino alla fine dell'anno 2026;

Considerato il particolare contesto della cava in questione, scavata sino a -18 metri da



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

piano campagna a destinata a riempimento con prevalenti limi di frantoio (provenienti dall'attiguo impianto di lavorazione inerti) a -2 metri da piano campagna e successiva sistemazione di tipo agro-naturalistico;

Preso atto pertanto della necessità di prorogare, per le motivazioni illustrate nell'istanza pervenuta in data 26/11/2025 prot.gen.n.24086 nella presente deliberazione, i contenuti dell'Autorizzazione all'attività estrattiva n.28/2019, e relativa convenzione attuativa fino a fine anno 2026, al fine di adempiere ai patti e condizioni come disposto della Legge Regionale n.17/1991 smi;

Considerato che in relazione l'art.49 delle NTA di PAE vigente "*Accordi e intese*", si ritiene necessario procedere alla sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo per il sostegno economico a opere di compensazione ambientale da realizzarsi da parte del Settore "*Patrimonio e Lavori Pubblici*";

Preso atto dell'Atto unilaterale d'obbligo, pervenuto con prot.gen.n.10280 del 26/05/2026, dalla Emiliana Conglomerati S.p.A (successivamente da approvarsi per accettazione dal Responsabile del Settore "*Patrimonio e Lavori Pubblici*") in merito all'assolvimento degli obblighi definiti dall'art.49 delle NTA di PAE e che detto atto assolve anche gli impegni relativi alla concessione della proroga della cava La Vigna, della medesima società;

Visto:

- il D.Lgs n.267/2000 smi;
- il D.Lgs n.152/2006 smi;
- la L.R. n.17/1991 smi;
- la LR n. n.9/2025;
- il vigente Piano Infraregionale delle Attività Estrattive P.I.A.E della Provincia di RE;
- il vigente Piano dell'Attività Estrattive P.A.E comunale;
- il Piano di Coordinamento Attuativo P.C.A adottato con delibera di Consiglio Comunale n.2 del 27/01/2026;

Visto:

- il parere espresso dal Geol. Andrea Chierici in qualità di Tecnico istruttore e Responsabile del procedimento relativo alla richiesta di proroga;
- il parere espresso in data 27/05/2026 prot.n.10419 da parte del Responsabile del Settore "*Patrimonio e Lavori Pubblici*" – Arch. Salvatore D'Amico;

Preso atto che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1, e 147-bis comma 1, del D.lgs n.267/2000 smi, i seguenti pareri espressi da:

- Responsabile del Settore "*Pianificazione Territoriale*", favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- Responsabile del Servizio "*Finanziario*", favorevole in ordine alla regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi diretti /indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art.48 del D.Lgs n.267/2000 smi;

Si da' atto che il sindaco Giuseppe Daviddi e l'assessore Vacondio Domenico partecipano alla seduta tramite collegamento in videoconferenza;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

All'unanimità dei voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) Di prorogare, per le motivazioni che la società Emiliana Conglomerati S.p.A, con codice fiscale 02503180354 e sede legale in Reggio Emilia in Via A. Volta n. 5, ha illustrato nella domanda presentata in data in data 26/11/2025 prot.gen.n.24086, ai sensi della L.R. n.17/1991 smi e della Legge Regionale n.9/2025 all'art.16, i contenuti:
 - dell'Autorizzazione all'attività estrattiva n.28/2019 della cava di ghiaia e sabbia denominata "La Vigna" (località Salvaterra) fino al 31/12/2026; (**AII. 1**)
 - della Convenzione attuativa, sottoscritta dalle parti il 28/02/2019 Rep.n.9987 per le attività di sistemazione della cava di ghiaia e sabbia denominata "La Vigna"; (**AII. 2**);
- 2) Di autorizzare il Responsabile del Settore "Pianificazione Territoriale" al rilascio delle proroghe di cui al punto 1);
- 3) Di recepire i contenuti dell'Atto unilaterale d'obbligo pervenuto da Emiliana Conglomerati S.p.A con prot.gen.n.10280 del 26/05/2026 procedendo successivamente alla sua sottoscrizione in accordo con il Responsabile del Settore "Patrimonio e Lavori pubblici". Gli impegni assunti nel presente atto unilaterale d'obbligo dovranno essere assolti al ritiro degli atti di cui al punto 1);
- 4) Di trasmettere la presente delibera alla società Emiliana Conglomerati S.p.A, con sede in Via Via A. Volta n. 5, a Reggio Emilia, e al settore Lavori Pubblici per gli adempimenti di propria competenza;
- 5) Di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito comunale nella parte dedicata "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. n.33/2013 smi;

Ravvisata l'urgenza

Con voto unanime e palese

DELIBERA, inoltre

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco
DAVIDDI GIUSEPPE

IL Vicesegretario
CURTI JESSICA



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Piazza Martiri della Libertà' n.1 Cap 42013

Cod. Fisc. e P. IVA n.:00284720356

Tel.:0522 998511 Fax.:0522 841039

E -mail: protocollo@comune.casalgrande.re.it Sito internet: www.comune.casalgrande.re.it

AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ ESTRATTIVA (ai sensi dell'art.11 Legge Regionale n.17/1991 e s.m.i)

N. 28 del 21/03/2019

**Variante al progetto di sistemazione in adeguamento al PAE 2011
della cava di ghiaia e sabbia
denominata "La Vigna" - Loc. Salvaterra di Casalgrande**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATA

- l'Autorizzazione all'attività estrattiva e sistemazione ambientale n.68 del 18/09/2009, relativa al Progetto di Coltivazione e Sistemazione ambientale della cava di ghiaia e sabbia denominata "La Vigna" (località Salvaterra);
- l'Autorizzazione alla sistemazione ambientale n.31 del 21/05/2015, relativa alla Variante alla Sistemazione ambientale della cava di ghiaia e sabbia denominata "La Vigna" (località Salvaterra);

VISTO che:

- la Società EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A. (Codice Fiscale 00674130356 e sede legale in Reggio Emilia Via Alessandro Volta n.5) in data 01/12/2016 con protocollo di ricezione n. 19587-19588-19589-19590 ha presentato allo SUAP del Comune domanda per ottenere l'autorizzazione alla "Variante al progetto di sistemazione in adeguamento al PAE 2011" della cava "La Vigna" ubicata nei pressi di Salvaterra, redatta dall'Ing. Simona Magnani e dott.ssa Agronoma Paola Romoli;
- la cava in questione, con attività di sola sistemazione, è già regolarmente autorizzata con atto n. 31 del 21/05/2015;
- l'area in questione è ricompresa nel Polo Estrattivo denominato "Salvaterra sud" identificato dal n. 18 del P.A.E. del Comune di Casalgrande, approvato con DCC n. 10 del 03/03/2011 e ricompreso nel P.C.A. approvato con DCC n. 16 del 09/04/2014;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Piazza Martiri della Libertà' n.1 Cap 42013

Cod. Fisc. e P. IVA n.:00284720356

Tel.:0522 998511 Fax.:0522 841039

E -mail: protocollo@comune.casalgrande.re.it Sito internet: www.comune.casalgrande.re.it

- la cava La Vigna è censita al catasto terreni del Comune di Casalgrande al Foglio n.7 mappali n.131-181-182-183-184-523, Foglio n.9 mappali n.661-662-753-755-756-757-758-759-765-771-935-936, Foglio n.16 mappali n.6-7-379-396-397-400-401-402-403-404-562-563-564-565, tutti di proprietà della EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A.;
- la documentazione tecnica ed amministrativa presentata a corredo della domanda risulta conforme a quanto previsto dal P.A.E. vigente e specificato in aggiunta nel punto 2 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.C.A.;
- la Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio ha espresso parere favorevole nella seduta del 30/01/2018;
- la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Bologna in data 20/02/2018 con proprio prot.n.4006 assunto al ns. protocollo con n. 3464, ha espresso il parere favorevole senza prescrizioni;
- in data 28/06/2018 con ns prot. 11679, la documentazione tecnica ed amministrativa è stata conformemente integrata, in base ai suggerimenti del "*Servizio Affluenti Po della Regione Emilia Romagna, Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di Reggio Emilia*" (che sostituisce il parere dell'ex CTIAE della Provincia di Reggio Emilia) precedentemente trasmessi dal Comune alla Emiliana Conglomerati in data 26/02/2018 con prot. 3675;
- in data 01/02/2019 ns prot. 2152 del 04/02/2019, la documentazione tecnica è stata definitivamente integrata in relazione alla quantificazione aggiornata dello stato dei lavori di ripristino in continuo avanzamento, come da Relazione annuale di fine 2018, ovvero principalmente del tombamento con i limi;
- in data 07/02/2019 con DGC n.14, è stata approvata la Variante in questione ed annessa Bozza di Convenzione;
- in data 28/02/2019, con Rep. n. 9987 è stata sottoscritta la Convenzione Attuativa, alla presenza del Segretario comunale dott.ssa Anna Messina;

CONSTATATO che:

- la Variante in esame consiste nell'innalzamento del piano di ritombamento con limi di frantoio a -2 metri da piano campagna, e nella sistemazione di tipo agro-naturalistico



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Piazza Martiri della Libertà' n.1 Cap 42013

Cod. Fisc. e P. IVA n.:00284720356

Tel.:0522 998511 Fax.:0522 841039

E -mail: protocollo@comune.casalgrande.re.it Sito internet: www.comune.casalgrande.re.it

conforme al PAE vigente, in luogo di quella prettamente naturalistica precedentemente autorizzata;

- la cava in oggetto rientra nella zonizzazione del P.A.E. vigente del Comune di Casalgrande, come "Zone di espansione destinate all'insediamento di nuove attività estrattive (ZE1 - art. 16.2 NTA)" nel P.A.E. medesimo;

CONSIDERATO che:

- gli atti tecnici risultano completi e redatti secondo quanto disposto dall'art.13 della LR. n.17/1991 smi;
- l'esercente risulta essere in possesso dei requisiti imprenditoriali, tecnici e organizzativi necessari all'esercizio dell'attività estrattiva, secondo quanto previsto dalla LR. n.17/1991 smi;
- l'attività estrattiva in oggetto risulta coerente con le previsioni e le prescrizioni del vigente Piano comunale delle Attività Estrattive (P.A.E.);

VISTO:

- la Legge Regionale n.17 del 18 Luglio 1991, modificata e integrata dalle leggi regionali n.42 del 23 Novembre 1992, n.23 del 13 Maggio 1993, n.45 del 20 Dicembre 1992, n.6 del 30 Gennaio 1995;
- la Legge del 17 Agosto 1942 n.1150 e successive integrazioni e modificazioni;
- l'art.82 del D.P.R. 24 Luglio 1977 n.616 e successive modificazioni e integrazioni di cui al D.L. 27.6.1985 n.312 convertito con Legge 8 Agosto 1985 n.431;
- la circolare regionale n.17752 del 16/10/1985 avente per oggetto "Attuazione della Legge 8 Agosto 1985 n.431";
- il vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale P.T.C.P di Reggio Emilia;
- il Piano Regolatore Generale (P.R.G.) vigente;
- il vigente Piano Infraregionale delle Attività Estrattive P.I.A.E di Reggio Emilia;
- il Piano comunale delle Attività Estrattive (P.A.E.) vigente;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Piazza Martiri della Libertà' n.1 Cap 42013
Cod. Fisc. e P. IVA n.:00284720356
Tel.:0522 998511 Fax.:0522 841039

E -mail: protocollo@comune.casalgrande.re.it Sito internet: www.comune.casalgrande.re.it

AUTORIZZA

la Ditta **Emiliana Conglomerati S.p.A** con Codice Fiscale 00674130356 e sede legale in Reggio Emilia Via Alessandro Volta n.5 - come risulta da regolare certificato della C.C.I.A.A. di Reggio Emilia n. 02503180354, all'esercizio della attività estrattiva **per la sistemazione in variante** della cava di ghiaia e sabbia denominata "La Vigna", sita in frazione di Salvaterra, conformemente al progetto allegato e alle condizioni tutte, nessuna esclusa, della convenzione stipulata in data 28/02/2019 Rep.n.9987, e più sopra richiamata che diviene parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione.

L'Autorizzazione all'attività estrattiva e sistemazione ambientale è rilasciata in riferimento ai contenuti presenti nella Convenzione attuativa (sottoscritta il 28/02/2019 Rep.n.9987) del Progetto in questione e alle ulteriori condizioni:

- 1) Fatti salvi e riservati i diritti e gli interessi di terzi verso i quali il titolare dell'autorizzazione assume ogni responsabilità rimanendo obbligato a tenere indenne e sollevato il Comune da ogni azione, molestia o spesa che potesse in qualsiasi tempo e modo, e per qualsiasi ragione, essere cagionata dall'autorizzazione stessa;
- 2) L'autorizzazione alla coltivazione e sistemazione, rilasciata all' esercente l'attività estrattiva, è personale e non può essere ceduta a terzi, pena la revoca dell'autorizzazione stessa;
- 3) Il materiale estraibile nell'area della Cava La Vigna, è già stato interamente scavato;
- 4) L'esercizio dell'attività estrattiva dovrà avvenire nel pieno rispetto della LR. n.17 del 18 Luglio 1991, modificata e integrata dalle leggi regionali n.42 del 23 Novembre 1992, n.23 del 13 Maggio 1993, n.45 del 20 Dicembre 1992, n.6 del 30 Gennaio 1995;
- 5) L'inizio e l'ultimazione dei lavori dovrà essere comunicato, a cura dell' esercente la cava, all'Amministrazione Comunale ed agli enti preposti, tramite lettera raccomandata o per PEC. La comunicazione di inizio lavori dovrà anche contenere le nomine e le firme per accettazione del direttore dei lavori e del sorvegliante la cava;
- 6) La presente autorizzazione è rilasciata senza pregiudizio su quanto ha attinenza alla statica delle opere: s'intende che al riguardo sono esclusivamente responsabili il proprietario, il



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Piazza Martiri della Libertà' n.1 Cap 42013

Cod. Fisc. e P. IVA n.:00284720356

Tel.:0522 998511 Fax.:0522 841039

E -mail: protocollo@comune.casalgrande.re.it Sito internet: www.comune.casalgrande.re.it

progettista, il direttore dei lavori, il sorvegliante e l'esecutore delle opere stesse, secondo le vigenti disposizioni di legge;

- 7) Il titolare dell'autorizzazione, il direttore dei lavori, il sorvegliante e l'esecutore dei lavori sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme generali di legge e di regolamento come delle modalità esecutive che sono fissate nella presente autorizzazione;
- 8) Qualora siano eseguite opere in contrasto con la presente autorizzazione non rispondenti al Piano per le Attività Estrattive (P.A.E.) vigente, il Comune può disporre la sospensione ed il ripristino dei luoghi, fermo restando le sanzioni di cui all'art.22 della LR. n.17/1991 s.m.i. ed altre vigenti in materia;
- 9) I lavori dovranno essere iniziati entro mesi 8 (otto mesi) a partire dalla data della presente autorizzazione e terminati entro il termine temporale previsto dal piano di coltivazione e dal progetto di recupero ambientale, secondo quanto precisato dalla convenzione stipulata in data 28/02/2019 Rep.n.9987. Si precisa che, essendo stata esaurita la volumetria di materiale estraibile, la durata complessiva dell'autorizzazione è pari a cinque (5) anni, a partire dalla data di notifica alla Ditta, comprendenti anche la realizzazione del ripristino agro-vegetazionale;
- 10) La presente autorizzazione e una copia dei disegni approvati devono essere conservati in cantiere a disposizione del personale di vigilanza e della pubblica autorità;
- 11) Qualsiasi variazione al presente piano è subordinata all'autorizzazione di una variante al piano di coltivazione e al progetto di recupero ambientale, da parte del Comune previo parere della competente Commissione Tecnica Infraregionale per le Attività Estrattive C.T.I.A.E. della Provincia di Reggio Emilia;
- 12) Durante lo svolgimento dell'attività di sistemazione ambientale dovranno essere rigorosamente osservate le prescrizioni di cui agli artt. dal 31 al 37 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.E.;
- 13) L'area di cava dovrà essere recintata con idonea rete metallica dell'altezza di 1,80 m., l'accesso alla cava dovrà essere provvisto di idoneo cancello. A perimetro della cava dovranno essere collocati appositi cartelli monitori, fra loro posizionati a distanza tale da risultare intervisibili. Ulteriori indicazioni sull'esercizio dell'attività estrattiva sono presenti nei contenuti della convenzione attuativa sottoscritta il 28/02/2019 Rep.n.9987;
- 14) Per il previsto ritombamento totale delle aree di cava esaurite potranno essere impiegati i materiali previsti all'art.34 delle Norme di Attuazione del P.A.E. comunale vigente;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Piazza Martiri della Libertà' n.1 Cap 42013

Cod. Fisc. e P. IVA n.:00284720356

Tel.:0522 998511 Fax.:0522 841039

E -mail: protocollo@comune.casalgrande.re.it Sito internet: www.comune.casalgrande.re.it

15) Fanno parte della presente autorizzazione i sottoelencati **elaborati della Variante:**

- REL. I1i RELAZIONE TECNICA DI VARIANTE (come da integrazione del 01/02/2019)
- REL. I2i COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI VARIANTE (integraz. del 01/02/2019)
- REL. I3 PIANO DI MONTIORAGGIO E CONTROLLO
- REL. I4 PROPOSTA DI CONVENZIONE (come da integrazione del 28/06/2018)
- REL. I5 RELAZIONE PAESAGGISTICA

- TAV. I01 PLANIMETRIA DI SISTEMAZIONE MORFOLOGICA
- TAV. I02 PLANIMETRIA DI SISTEMAZIONE VEGETAZIONALE
- TAV. I03 SEZIONI DI SISTEMAZIONE MORFOLOGICA e VEGETAZIONALE

Casalgrande, Lì

Il Tecnico Istruttore e
Responsabile del Procedimento
(*Geol. Andrea Chierici*)

IL RESPONSABILE SETTORE
"Pianificazione Territoriale"
(*Arch. Giuliano Barbieri*)

Per Accettazione:

Copia della presente Autorizzazione e degli elaborati del piano di coltivazione e sistemazione P.C.S. sono stati consegnati in data _____.

Per la Ditta _____

Firma _____

COMUNE DI CASALGRANDE

Provincia di Reggio Emilia

CONVENZIONE PER IL PROGETTO DI SISTEMAZIONE AMBIENTALE IN ADEGUAMENTO AL PAE 2011 DELLA CAVA DENOMINATA “LA VIGNA” NEI PRESSI DI SALVATERRA

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di febbraio in Casalgrande presso la sede municipale in P.zza Martiri della Libertà n. 1

FRA

L'arch. GIULIANO BARBIERI nato a Sassuolo (Prov. MO) il 01/07/1968, (C.F. BRBGLN68L01I462R) agente nella sua qualità di Responsabile del del 3° Settore “Pianificazione Territoriale” ed in rappresentanza del **COMUNE DI CASALGRANDE**, in seguito citato nel presente atto come Comune con P.IVA 00284720356;

E

Il Sig. MONTI MARCO nato a Ciano D'Enza (Prov. RE) il 18/04/1948, residente a San Polo d'Enza, C.F.MNTMRC48D18C669Z, nella sua qualità di Presidente della Società **EMILIANA CONGLOMERATI S.p.A.** (che in seguito verrà citata come Società) con P.IVA 02503180354 e sede legale in Reggio Emilia in Via A. Volta n.5;

PREMESSO che:

- la Società **EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A.** in data 01/12/2016 con protocollo di ricezione n. 19587-19588-19589-19590 ha presentato allo SUAP del Comune domanda per ottenere l'autorizzazione alla “Variante al progetto di sistemazione in adeguamento al PAE 2011 “ della cava “La Vigna” ubicata nei pressi di Salvaterra;

- la cava in questione, con attività di sola sistemazione, è già regolarmente autorizzata con atto n. 31 del 21/05/2015, e la Variante in esame consiste nell'innalzamento del piano di ritombamento con limi di frantoio a -2 metri da piano campagna, e nella sistemazione di tipo agro-naturalistico conforme al PAE vigente, in luogo di quella prettamente naturalistica precedentemente autorizzata;
- l'area oggetto dell'attività estrattiva in argomento è ricompresa nel Polo Estrattivo denominato "Salvaterra sud" identificato dal n. 18 del P.A.E. del Comune di Casalgrande, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 03/03/2011;
- la cava è censita al catasto terreni del Comune di Casalgrande al Foglio n.7 mappali n.131-181-182-183-184-523, Foglio n.9 mappali n.661-662-753-755-756-757-758-759-765-771-935-936, Foglio n.16 mappali n.6-7-379-396-397-400-401-402-403-404-562-563-564-565, tutti di proprietà della EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A.;
- il Polo Estrattivo n. 18 è compreso nel Piano di Coordinamento Attuativo di iniziativa privata, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 09/04/2014 (P.C.A.);
- la documentazione tecnica ed amministrativa presentata a corredo della domanda risulta conforme a quanto previsto dal P.A.E. vigente e specificato in aggiunta nel punto 2 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.C.A.;
- la Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio ha espresso parere favorevole nella seduta del 30/01/2018;
- la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Bologna in data 20/02/2018 con proprio prot.n.4006 assunto al ns. protocollo con n.

3464, ha espresso il parere favorevole senza prescrizioni;

- che in data 28/06/2018 con ns prot. 11679 la documentazione tecnica ed amministrativa è stata conformemente integrata, in base ai suggerimenti del “Servizio Affluenti Po della Regione Emilia Romagna, Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di Reggio Emilia” (che sostituisce il parere dell'ex CTIAE della Provincia di Reggio Emilia) precedentemente trasmessi dal Comune alla Emiliana Conglomerati in data 26/02/2018 con prot. 3675;

- che in data 01/02/2019 ns prot. 2152 del 04/02/2019 la documentazione tecnica è stata definitivamente integrata in relazione alla quantificazione aggiornata dello stato dei lavori di ripristino in continuo avanzamento, come da Relazione annuale di fine 2018, ovvero principalmente del tombamento con i limi;

- risulta accertato che la Società è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11 comma 2 della L.R. n. 17/91, perché possa procedersi alla stipula della presente Convenzione;

- deve ora procedersi alla traduzione in apposito atto pubblico degli accordi presi in ordine alla attività estrattiva in parola, per la quale si fa espresso richiamo agli atti tecnici ed amministrativi che, tutti debitamente firmati dalle parti per accettazione, sono posti agli atti dell'ufficio Tecnico del Comune di Casalgrande, atti che in seguito verranno citati come Progetto;

- detti elaborati di progetto sono così costituiti:

- REL. I1i RELAZIONE TECNICA DI VARIANTE (come da integrazione del 01/02/2019)
- REL. I2i COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI VARIANTE

(integraz. del 01/02/2019)

- REL. I3 PIANO DI MONTIORAGGIO E CONTROLLO
- REL. I4 PROPOSTA DI CONVENZIONE (come da integrazione del 28/06/2018)
- REL. I5 RELAZIONE PAESAGGISTICA
- TAV. I01 PLANIMETRIA DI SISTEMAZIONE MORFOLOGICA
- TAV. I02 PLANIMETRIA DI SISTEMAZIONE VEGETAZIONALE
- TAV. I03 SEZIONI DI SISTEMAZIONE MORFOLOGICA e VEGETAZIONALE

TUTTO CIO' PREMESSO:

- la Società dichiara di riconoscere in proprio ed assumere gli impegni in ordine all'attività estrattiva in discorso, specificati negli articoli di seguito elencati, accettati pienamente e senza riserve;
- la presente convenzione viene sottoscritta per l'attuazione della "*Variante al progetto di sistemazione in adeguamento al PAE 2011*" della cava "La Vigna".

TITOLO I

ELEMENTI CONOSCITIVI DELLA CAVA

Art. 1 – SUPERFICIE DI INTERVENTO

La cava in oggetto si estende su una superficie complessiva di 32.211 mq.

Art. 2 - PERIMETRAZIONE AREA DI CAVA

La Società dovrà porre in opera, a sue spese, picchetti metallici inamovibili e visibili di delimitazione dell'area di cava opportunamente rilevati e cartografati su base C.T.R. in scala adeguata; copia di tale cartografia deve esse-

re fornita prima dell'inizio dei lavori all'Ufficio Tecnico Comunale per i dovuti controlli.

Art. 3 - CARTELLO ALL'ACCESSO DELLA CAVA

Nella zona di accesso alla cava dovrà essere posto in modo ben visibile un cartello contenente i dati significativi della cava stessa, che dovranno essere sempre leggibili, quali:

- Comune di Casalgrande (RE)
- Denominazione della cava
- Proprietà e Società Esercente
- Direttore responsabile dei lavori
- Progettista
- Sorvegliante
- Estremi dell'atto autorizzativo e scadenza dell'autorizzazione convenzionata
- Recapito telefonico del responsabile di cava

Art. 4 – DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE

PRESSO LA CAVA

Presso la cava, o nei vicini uffici dell'impianto di lavorazione "Salvaterra", oltre alla documentazione prevista dalle vigenti norme di Polizia mineraria, dovranno essere disponibili per la vigilanza da parte del personale autorizzato i seguenti documenti in copia conforme:

- autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva e/o di sistemazione;
- convenzione attuativa sottoscritta;
- progetto di sistemazione e recupero ambientale;

- norme tecniche di attuazione del PAE.

Art. 5 – CONTENIMENTO DEL RUMORE

Per quanto limitato all'attività di immissione limi, di abbancamento suolo organico e di futura piantumazione, l'incremento del rumore equivalente dovuto al complesso delle attività di cava in corrispondenza degli edifici residenziali più vicini non dovrà superare i limiti previsti dalle norme e dai regolamenti vigenti.

TITOLO II

TARIFFE - GARANZIE - OBBLIGHI

Art. 6 - DENUNCIA INIZIO LAVORI

La Società è tenuta a comunicare, tramite denuncia di esercizio, la data di inizio lavori, nei termini previsti dall'art. 28 del D.P.R. 9 Aprile 1959, n.128 modificato dal Decreto Legislativo n.624/96, al Comune, al “Servizio Affluenti Po della Regione Emilia Romagna, Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e al Protezione Civile di Reggio Emilia” e all'AUSL di Scandiano, nominando il nuovo Direttore dei Lavori ed il Sorvegliante, e trasmettendo copia del Piano di Sistemazione Ambientale della cava di cui agli atti di progetto.

Art. 7 – DURATA AUTORIZZAZIONE

Ai sensi della normativa regionale LR 17/1991, la durata dell'autorizzazione, con completamento delle opere di sistemazione è fissata in un massimo di **cinque (5) anni**, a partire dalla data di rilascio della relativa autorizzazione.

Art. 8 – PROROGA e VALIDITÀ DELLA CONVENZIONE

Qualora si dovesse verificare la necessità di una proroga dell'autorizzazio-

ne, così come prevista all'art. 15, comma 2, della L.R. n. 17/91 smi, la presente convenzione si intende prorogata anch'essa nei termini e nei modi previsti dalla relativa autorizzazione. Le eventuali proroghe della convenzione e della relativa autorizzazione non possono, comunque, avere durata complessiva superiore ad anni uno.

In riferimento ai requisiti antimafia che la Società deve garantire per tutta la durata dell'attività in convenzione, si specifica che, ai sensi del "Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dell'edilizia privata e dell'urbanistica" della Prefettura di Reggio Emilia sottoscritto il 21/06/2016, laddove intervenga successivamente un provvedimento interdittivo, il Comune potrà revocare l'autorizzazione già concessa e la medesima Convenzione si intenderà decaduta, con conseguenti verifiche dell'attuazione della stessa ed eventuali provvedimenti amministrativi.

Art. 9 - GARANZIA PER GLI OBBLIGHI DELLA CONVENZIONE

A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione predisposta ai sensi del primo Comma, Lettera e) dell'Art. 12 della L.R. n. 17/91, la Società dovrebbe garantire idonea fideiussione (di primo istituto) complessivamente di € **410.564,50** corrispondente al 100 per cento della spesa presunta, IVA compresa, come rilevato dal computo metrico estimativo allegato agli atti di progetto a copertura dei lavori di ripristino morfologico ed ambientale della cava già in essere (al netto della manutenzione successiva). Tuttavia, poiché risulta attualmente vigente una fideiussione per un importo di **411.922,91 €** **ovvero importo superiore a quanto previsto da presente progetto**, si intende assolto detto impegno.

Il valore della fideiussione per la sola manutenzione della vegetazione impiantata (2° fideiussione) è definito nel successivo articolo. In ogni modo si devono garantire le seguenti clausole:

a) il valore delle garanzie in questione, è aggiornato ogni anno nella misura pari al 100 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice generale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale verificatasi nell'anno precedente, assumendo come indice iniziale quello dell'anno e del mese in cui è stata rilasciata l'autorizzazione.

L'aggiornamento dovrà essere effettuato prendendo come base i dati mensili pubblicati sul Bollettino mensile di statistica edito dall'ISTAT;

b) quindici giorni prima della data di scadenza della fideiussione, la Società dovrà fornire al Comune idonea attestazione rilasciata dall'istituto fideiussore che confermi la permanenza della fideiussione e specifichi il valore e la scadenza della garanzia prestata, o in alternativa, presentare nuova fideiussione rilasciata da altro istituto di credito;

c) la mancata attestazione di cui alla precedente lettera d), nei termini ivi previsti, comporta l'avvio della procedura di decadenza dell'autorizzazione prevista dall'art. 16 della L.R. n° 17/91 smi e l'eventuale successivo incameramento delle garanzie, in riferimento alla disposizione di cui all'art. 11 lett. b);

d) la Società si obbliga a far inserire nel contratto fideiussorio una clausola con la quale l'istituto fideiussore si impegna a soddisfare l'obbligazione assunta su richiesta del Comune, da notificare anche alla Società con congruo anticipo, in cui la fideiussione si intende prestata con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui

all'art.1944 del C.C., e in deroga all'art.1957 del medesimo C.C., oltre che valida ed operante fino al completo assolvimento delle obbligazioni assunte e senza attendere la sistemazione giudiziaria;

e) all'inizio di ogni anno, sulla base della "Relazione Annuale" (di cui all'art. 47 delle NTA di PAE vigente) ed in relazione allo stato di avanzamento delle opere di sistemazione ambientale finale, si provvederà alla corrispondente eventuale riduzione del valore della garanzia fidejussoria.

Vedi nota 1 in appendice

Art. 10 - GARANZIA DELLA MANUTENZIONI DELLE PIANTUMAZIONI

A garanzia del ripristino vegetazione, da eseguire sulla base del progetto approvato, la Società dovrebbe presentare idonea Fideiussione (di primo istituto) a copertura dei costi di manutenzione dell'impianto agrovegetazionale per un tempo massimo di 5 anni dalla messa a dimora delle piante, per un valore di **€ 76.496** (€ 62.701.64 + IVA); tale garanzia è costituita a mezzo di fideiussione da depositarsi con modalità analoghe a quelle indicate all'art. 9.

Tuttavia, a garanzia del ripristino vegetazione, da eseguire sulla base del progetto approvato, risulta adeguata la fideiussione già in essere pari a **81.667,14 €** , valore anche superiore al valore riportato nel computo metrico del presente progetto.

Art. 11 - SVINCOLO DELLA fideiussione

Lo svincolo della fideiussione è regolato come segue:

a) A completa ultimazione dei lavori di sistemazione finale, così come previsti dal progetto di sistemazione, e previa richiesta della Società corredata

da una attestazione di ultimazione lavori a firma del direttore dei lavori, il Comune libererà la garanzia contestualmente al perfezionamento dei rapporti derivanti dalla presente convenzione. La completa e regolare esecuzione dei sopraccitati lavori dovrà risultare da apposito certificato rilasciato dal Responsabile del 3° Settore "Pianificazione Territoriale" sulla base di una istruttoria dell'Ufficio tecnico comunale. Detto certificato sull'accettabilità o meno dei lavori di sistemazione deve essere notificato all'interessato entro 90 (novanta) giorni dalla data di protocollo di ricevimento della richiesta di cui al comma precedente;

b) Fintanto che il Responsabile del 3° Settore "Pianificazione Territoriale" non abbia autorizzato lo svincolo della fideiussione, l'istituto o la compagnia che ha prestato la garanzia accetta incondizionatamente di mettere a disposizione dell'Amministrazione Comunale una qualsiasi somma, nei limiti della garanzia prestata, ove la richiesta stessa, trasmessa all'istituto o alla compagnia con lettera raccomandata, sia motivata da dichiarate inadempienze alle obbligazioni convenzionalmente contratte in ordine alla esecuzione delle opere di sistemazione, così da rendere inevitabile l'intervento diretto e sostitutivo dell'Amministrazione Comunale;

c) La Società dovrà obbligatoriamente fare inserire nel contratto fidejussorio con l'istituto o la compagnia la clausola di cui alla precedente lettera b) del presente articolo;

d) Lo svincolo della fideiussione relativa alla manutenzione, avverrà a seguito dell'accertamento del buono stato vegetativo delle piantumazioni conseguente alla corretta manutenzione per un tempo massimo di 5 anni successivi all'impianto, e che dovrà risultare da apposito certificato rila-

sciato dal Comune sulla base di istruttoria dell'UTC. Detto certificato dovrà essere notificato alla Società entro 90 giorni dalla data di protocollo di ricevimento della richiesta

Art. 12 - LAVORI DI SISTEMAZIONE FINALE DIFFORMI

Nel caso in cui a lavori di sistemazione finale ultimati, fossero riscontrate da parte del tecnico comunale, difformità rispetto agli atti di progetto, l'Amministrazione Comunale concede un termine massimo di 120 giorni per la regolarizzazione; trascorso detto termine il Comune potrà procedere d'ufficio a far regolarizzare i lavori eseguiti, utilizzando la somma versata a garanzia di cui al precedente articolo 10 e facendo gravare sull'esercente l'eventuale maggior spesa.

La Società, in tal caso, dovrà provvedere a prolungare, di un periodo uguale a quello concesso, la durata della fideiussione, dandone attestazione al Comune entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento comunale.

Art. 13 - OPERE CONNESSE GLI INTERVENTI IN PROGETTO - DANNI

La Società, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n° 17/91 smi, è obbligata:

- a) ad eseguire a propria cura e spese le opere di servizio di pertinenza della cava, nonché tutte le opere previste negli atti di progetto;
- c) ad una corretta attuazione del piano di sistemazione nel pieno rispetto di tutte le normative nazionali, regionali e comunali nonché delle direttive emanate dagli enti competenti per il buon governo del settore estrattivo;
- d) ad eseguire tutte quelle opere che si rendano necessarie per evitare e/o riparare danni a beni ed attività altrui, fatto salvo il ripristino dei luoghi, ove occorresse, e le eventuali sanzioni amministrative.

Stante il carattere di pubblica fruibilità connessa al percorso ciclabile previsto, pur su terreno demaniale a fianco di quello privato, la Società, oltre a permettere il passaggio agli utenti, si impegna a permettere il futuro accesso ai tecnici del Comune ed annessi mezzi, affinché si possa eseguire l'eventuale manutenzione delle piste, successivamente al collaudo delle stesse.

Art. 14 - REGISTRAZIONE

La Società dovrà effettuare a proprie spese la registrazione dell'autorizzazione all'Ufficio del Registro, dandone attestazione idonea al Comune entro 15 giorni dall'avvenuta effettuazione. La presente Convenzione dovrà essere registrata con imposta in misura fissa ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1 e 7 del D.P.R. 16/10/1972 n° 634 e dell'art. 10 Allegato A dello stesso DPR n.634/72. La mancata registrazione degli atti sopra indicati comporta la sospensione della validità dell'Autorizzazione estrattiva. Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della Società.

Art. 15 - PERMESSO DI COSTRUIRE

Per l'esercizio dell'attività estrattiva non è necessario il permesso di costruire previsto dal DPR n.380 del 6/06/2001 smi e dalla Legge Regionale 30/07/2013 n°15 in quanto l'attività di cava non rientra tra le trasformazioni edilizie di cui all'art. 12 del DPR n.380/2001 smi. Non necessitano quindi del permesso di costruire di cui alla citata L.R. n° 15 le piste e la viabilità provvisoria di accesso, l'esecuzione dei piazzali, le opere necessarie per la recinzione del cantiere, gli scavi conseguenti alla coltivazione della cava ed i successivi interventi di recupero o sistemazione finale. Ogni altro manufatto e/o impianto connesso con l'attività estrattiva, necessario a soddi-

sfare le esigenze del cantiere a carattere temporaneo o permanente dovrà essere dotato dello specifico provvedimento autorizzativo o concessorio secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

TITOLO III°

CONTROLLI

Art. 16 - MISURE E CONTROLLI - RELAZIONE ANNUALE

SULL'ATTIVITÀ DI CAVA

La Società dovrà presentare all'Amministrazione Comunale una Relazione annuale, indicante la descrizione dell'andamento dell'attività di recupero e sistemazione ambientale. Detta relazione dovrà essere presentata entro il 30 Novembre di ciascuno anno di durata dell'autorizzazione convenzionata e, conformemente al "Programma di monitoraggio e controllo ambientale" approvato dall'Amministrazione Comunale con D.G.C. n. 26 del 14/03/2014, dovrà essere corredata dai seguenti contenuti/elaborati:

- perizia asseverata, a firma di un tecnico abilitato, relativa alla descrizione dello stato di avanzamento dei lavori di ripristino ambientale (come previsto dall'autorizzazione all'attività estrattiva rilasciata e vigente);
- rilievo topografico dell'area di cava, restituito in forma grafica in scala 1/500 e 1/1000 e riferito ai punti di stazione e ai capisaldi ufficiali proposti; le operazioni potranno essere eseguite alla presenza di un Tecnico Comunale o di un Tecnico incaricato dall'Amministrazione Comunale, con indicazione dello stato di coltivazione e di recupero ambientale, sia su supporto cartaceo che informatico; il materiale dovrà essere trasmesso in n.1 copia all'Amministrazione

comunale su supporto cartaceo e informatico;

- scheda di rilevamento cava estrattiva con dati relativi all'anno di corso (come da Allegato 1 del citato Programma);
- risultati del monitoraggio delle matrici ambientali ed annessi Verbali dei monitoraggi e delle analisi, quali: acque sotterranee come definito al successivo articolo;
- inoltre all'Amministrazione Comunale ed ARPA-AUSL Distretto di Scandiano delle risultanze dei campionamenti e delle analisi (con le modalità ed i parametri secondo il citato "Programma di monitoraggio e controllo ambientale").

Il Comune si riserva di effettuare ulteriori misure e controlli per verificare i dati forniti dalla Società.

Art. 17 - PIEZOMETRI

La società dovrà eseguire il programma di monitoraggio delle acque sotterranee con cadenza e modalità secondo il profilo di cui al "Programma di monitoraggio e controllo ambientale" approvato dall'Amministrazione Comunale con D.G.C. n. 26 del 14/03/2014, attraverso gli opportuni piezometri.

I risultati dei controlli analitici sulle acque di pozzo/piezometri dovranno essere portati a conoscenza dell'AUSL e ARPA (Distretto di Scandiano Via M. Libertà n.8 – 42019 Scandiano RE). La Società dovrà fornire i dati al Comune entro 30 giorni dalla data della misura/prelievo.

Art. 18 - VIGILANZA E CONTROLLI

L'accesso al cantiere dei funzionari preposti alla vigilanza e ai controlli dovrà avvenire nel rispetto delle leggi in materia; la Società dovrà fornire di-

rettamente o attraverso il direttore di cava ogni chiarimento, informazione, notizia che sia richiesta da detti funzionari.

TITOLO IV°

CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 19 - LAVORI DI MANUTENZIONE

La manutenzione ordinaria di tutte le eventuali aree ed/o opere pubbliche di uso pubblico comprese negli atti di progetto, avverrà a cura e spese della Società per tutta la durata dell'attività di cava della presente convenzione e delle eventuali proroghe previste.

Art. 20 - VARIANTI AL PROGETTO

Sono ammesse varianti al progetto di sistemazione finale esclusivamente nel caso di situazioni originatesi per cause che non siano imputabili direttamente o indirettamente alla Società e che non comportino variazioni della perimetrazione dell'area autorizzata.

Qualsiasi altra variante al progetto di sistemazione finale, sarà considerata come nuovo piano e/o progetto e per essere autorizzata dovrà eseguire le procedure previste dalla L.R. 17/91 agli Artt. 11, 12, 13 e 14.

Art. 21 - FASI DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE

L'attività di sistemazione dovrà essere effettuata in completa conformità a quanto specificato negli atti di progetto. L'attività di sistemazione seguirà i programmi e le fasi risultanti dai relativi progetti, con la gradualità necessaria per limitare al massimo la compromissione dell'ambiente.

Tutte le parti dell'area presente in progetto, nessuna esclusa, dovranno risultare completamente sistemate **entro il quinto anno** di validità della presente Convenzione. L'inerzia della Società nelle risistemazioni, comporta

la decadenza dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 16 della L.R. n.17/91 s.m.i. In caso di decadenza, il Comune, sentito il Servizio Affluenti Po della Regione Emilia Romagna, Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e al Protezione Civile di Reggio Emilia”, dispone le modifiche che risultino necessarie al progetto di risistemazione finale da attuare da parte della Società o, in caso di inerzia, da parte del Comune attraverso l'utilizzo delle garanzie finanziarie prestate per la presente convenzione.

Art. 22 - SISTEMAZIONE FINALE

La sistemazione finale della cava deve essere effettuata in conformità a quanto indicato negli atti di progetto e disposizioni vigenti del D.Lgs n.152/2006 e s.m.i..

L'attività di ritombamento, dovrà risultare conforme alle procedure e specifiche del D.P.R. n.120/2017 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo...”, in caso di conferimenti di terreni dall'esterno.

Art. 23 - RINVENIMENTO DI REPERTI DI INTERESSE

ARCHEOLOGICO O STORICO

Qualora, durante le fasi di sistemazione dell'area oggetto della presente convenzione, venissero alla luce reperti di interesse storico, archeologico e paleontologico, la Società è tenuta autonomamente a sospendere immediatamente i lavori ed a comunicare entro dodici ore l'avvenuto ritrovamento all'autorità competente ai sensi di legge. La stessa comunicazione, per conoscenza, dovrà essere trasmessa anche al Responsabile del 3° Settore.

La Società è tenuta a collaborare per l'eventuale rimozione dei reperti, fornendo mezzi e manodopera eventualmente occorrenti. I lavori potranno es-

sere ripresi solo col benestare scritto della competente autorità.

Art. 24 - RINVENIMENTO DI ORDIGNI BELLICI

Qualora, durante le fasi di sistemazione dell'area oggetto della presente convenzione, venissero alla luce ordigni bellici ed oggetti ritenuti tali, così come ogni notizia che si riferisca alla loro reale o presunta esistenza, la Società si impegna a comunicarlo direttamente o comunque tempestivamente alla competente autorità militare.

All'atto dell'eventuale ritrovamento di ordigni bellici o comunque di oggetti ritenuti tali la Società ha l'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e di comunicare tale ritrovamento, oltre che all'Autorità militare, anche al Responsabile del 3° Settore.

I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto dell'Autorità militare.

Art. 25 - LOCALI PER RICOVERO E SERVIZI IGIENICI

Gli eventuali locali per il ricovero ed i servizi igienici delle maestranze dovranno essere ricavati in idonei box prefabbricati; detti locali dovranno essere installati e mantenuti in esercizio in conformità alle norme vigenti in materia, e dovranno essere rimossi entro la data di ultimazione dei lavori di sistemazione finale di sistemazione di cui all'art. 7 della presente convenzione.

Art. 26 - RINVIO ALLE ALTRE NORME VIGENTI

Quanto non espressamente specificato nella presente Convenzione deve intendersi disciplinato dalle norme tecniche di attuazione del P.A.E. e P.I.A.E, dalle norme tecniche di P.C.A., dai regolamenti comunali, dalle direttive sia provinciali che regionali, nonché della vigente legislazione sia

regionale che nazionale.

Art. 27 - CONTENZIOSO

Per quanto attiene la risoluzione di ogni eventuale controversia, riferita all'interpretazione e/o all'esecuzione degli impegni assunti con la presente convenzione, le parti si rimettono sin d'ora alla decisione di un collegio arbitrale, costituito da 2 arbitri nominati dalle parti, le quali sceglieranno, di comune accordo, il terzo arbitro.

Detto collegio deciderà la controversia secondo le norme del diritto ai sensi dell'art. 822 del C.P.C. Ove mancasse l'accordo in ordine alla scelta del terzo arbitro, questi sarà nominato dal presidente del tribunale di Reggio Emilia. La decisione dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla costituzione.

Art. 28 - SANZIONI

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 22 della L.R. n. 17 del 18/07/1991.

Le attività di recupero ambientale nelle aree di cava sono soggette ai provvedimenti amministrativi e alle sanzioni penali di cui al D.Lgs n.152/2006 s.m.i., nonché agli ulteriori provvedimenti di cui alle Circolari e leggi Regionali vigenti.

Art. 30 – PRIVACY

Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679, di seguito GDPR, il Comune di Casalgrande, in qualità di “Titolare del trattamento”, è in possesso dei suoi dati personali identificativi per adempiere alle normali operazioni derivanti da obblighi di legge e/o istituzionali e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di

cui agli art. 15 e seguenti contattando il Titolare del Trattamento o il Responsabile all'indirizzo mail privacy@comune.casalgrande.re.it oppure recandosi presso l'ufficio Protocollo del Comune utilizzando l'apposito modulo.

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è disponibile scrivendo dpo@tresinarosecchia.it, oppure nella sezione privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione trasparente. L'informativa completa può essere richiesta all'ufficio preposto, oppure scrivendo a privacy@comune.casalgrande.re.it oppure consultabile sul sito del Comune.

**Art. 31 – CONDIZIONE RISOLUTIVA PER
ADEMPIMENTI ANTIMAFIA**

Qualora dovessero intervenire informazioni interdittive sui soggetti sottoscrittori, si procederà alla revoca del presente Atto. Per quanto riguarda il presente accordo e i titoli edilizi relativi all'attuazione delle opere di sistemazione, ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale n. 18/2016 e al vigente "Protocollo di Legalità – Provincia di Reggio Emilia", l'efficacia degli atti edilizi (rilasciati e ritirati ai sensi del D.P.R. n.380/2001 e legge regionale n.15/2013, entrambi nel testo vigente) è condizionata dall'attestazione dell'insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del vigente D.Lgs. n.159/2011.

Nel caso in cui l'avente diritto al titolo si avvalga della facoltà di autodichiarare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n.159/2011 e detta dichiarazione risulti non veritiera, si procederà all'annullamento del titolo edilizio e alla relativa sospensione dei lavori

edilizi iniziati (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 nel testo vigente).

Nota 1 all'art. 9 del testo:

La fideiussione depositata agli atti del Comune n.2102201743388 di Unipol Sai indica un capitale assicurato dell'importo di euro 681.973, 39.

Con nota prot.n. 22113 del 13.12.2018 a firma del responsabile di settore “Pianificazione Territoriale” Arch. Barbieri Giuliano è stata autorizzata *la sostituzione della fideiussione di cui all'appendice n. 210200000500 del 23.10.2014 di UNIPOL SAI (alla polizza 2012201743388 con importo di € 681.973,39) con una nuova adeguata fideiussione del valore pari a € 411.922,9.*

Le parti firmatarie convengono che sino ad intervenuta sostituzione la polizza a copertura degli oneri richiamati dall'art. 9 è quella oggi depositata agli atti dell'Ente rilasciata da UNIPOL SAI appendice n. 210200000500 alla polizza n. 2102201743388.

L'imposta di bollo relativa al presente atto è assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 Febbraio 2007, mediante Modello Unico Informativo (M.U.I.), per l'importo di € 45,00

Letto e sottoscritto.

Casalgrande lì 28.02.2018

Per il Comune di Casalgrande RE

Il Responsabile del 3° Settore “Pianificazione Territoriale”

Arch. Giuliano Barbieri

C.F.: BRBGLN68L01I462R

firma digitale n.: 7420078500056125

certificatore:INFOCERT

Scadenza:16/03/2020

Per la Società EMILIANA CONGLOMERATI Spa

Il legale Rappresentate

MONTI MARCO

C.F. MNTMRC48D18C669Z

firma digitale n.: ID 09151237U

certificatore: INFOCERT spa

scadenza: 19.04.2020

AUTENTICA DI FIRMA

Rep. n. 9987 del 28.02.2019

Repubblica Italiana

L'anno 2019 il giorno ventotto del mese di febbraio nella residenza municipale in Piazza Martiri della Libertà n. 1

Io qui sottoscritta Dott.ssa Anna Messina (C.F. MSSNNA61L61F231Q) Segretario Generale del Comune di Casalgrande, autorizzata in forza dell'art. 97 comma 4 lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, certifico che i signori sotto indicati, della cui identità personale sono certa, hanno apposto la propria firma con modalità digitale in calce della scrittura privata che precede alla mia presenza presso la Residenza Municipale, senza la presenza di testimoni in quanto non richiesti dalle parti, né da me Pubblico Ufficiale Rogante

GIULIANO BARBIERI nato a Sassuolo (MO) il 01/07/1968 (C.F.: BRB-GLN68L01I462R), Responsabile del III° Settore "Pianificazione territoriale" del Comune di Casalgrande;

MONTI MARCO nato a Ciano D'Enza (RE) il 18/04/1948,

C.F.MNTMRC48D18C669Z, nella sua qualità di Presidente Legale Rappresentante;

In presenza delle parti io Segretario comunale ho firmato il presente atto con firma digitale valida alla data odierna.

In Casalgrande, oggi 28 febbraio 2019

Il Segretario Comunale

(Dott.ssa Anna Messina)

C.F. MSSNNA61L61F231Q

CERTIFICATORE: INFOCERT

FIRMA:201314985915

SCADENZA: 07/09/2019



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Settore SETTORE FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 438/2026 ad oggetto: PROROGA 2026 DELL' AUTORIZZAZIONE E CONVENZIONE ATTUATIVA PER L'ATTIVITÀ DI SISTEMAZIONE AMBIENTALE NELLA CAVA DI GHIAIA E SABBIA DENOMINATA "LA VIGNA" IN LOCALITÀ SALVATERRA. si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Note:

Casalgrande lì, 28/05/2026

Sottoscritto dal Responsabile
(GHERARDI ALESSANDRA)
con firma digitale